

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.2 - "Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"

Azione 1: *Next generation classrooms* – Ambienti di apprendimento innovativi

Azione 2: *Next generation labs* – Laboratori per le professioni digitali del futuro

VADEMECUM

Kit di supporto alle scuole con esempi di atti per gli affidamenti diretti nell'ambito degli acquisti previsti dal Piano Scuola 4.0

Versione 1 – Luglio 2023

PREMESSA

Il presente documento (a seguire, anche «**Vademecum**») intende fornire uno strumento di supporto per le Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «**Istituzioni**»), mediante la messa a disposizione di esempi di atti da utilizzare per gli affidamenti diretti di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da svolgersi mediante lo **strumento del confronto di preventivi** (a seguire, anche «**Confronto di Preventivi**») o della **trattativa diretta** (a seguire, anche «**Trattativa Diretta**») sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (a seguire, anche «**MEPA**»), ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, di cui alla Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “*Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*” (a seguire, anche «**Piano Scuola 4.0**»).

Il *Vademecum* e i relativi *format* intendono rappresentare solo un supporto per le scuole che non abbiano ancora espletato le procedure negoziali in relazione alla linea di investimento “Scuola 4.0” e che debbano, quindi, procedere a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ai relativi acquisti, posto che già in precedenza questo Ministero ha reso disponibili le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei contratti pubblici previgente – Quaderno 1, aggiornato a giugno 2022.

Si precisa, preliminarmente, che i riferimenti citati nel presente *Vademecum* e nei *format* sono relativi al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), **in vigore dal 1° luglio 2023**. In particolare, il *Vademecum* tiene conto delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225 del citato d.lgs. n. 36/2023 e, nello specifico, per quanto rileva in questa sede:

- dell'art. 225, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale alcune disposizioni del medesimo decreto legislativo acquisiscono efficacia a decorrere dal **1° gennaio 2024**, prorogando, fino al 31 dicembre 2023, l'applicazione di alcune disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016. Si rinvia per una completa disamina alla «*Tabella riepilogativa delle disposizioni che acquisiscono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024*», allegata sub lett. e) al presente *Vademecum*;
- dell'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, in tema di affidamenti e contratti di appalto finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR/PNC, che rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 e al D.L. n. 13/2023, che rinvia a sua volta alle disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020, anche **dopo il 1° luglio 2023**.

Si precisa, inoltre, che con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023, depositata in segreteria il 6 luglio 2023, l'A.N.AC. ha approvato il Bando tipo avente ad oggetto la «*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*», cui si è fatto comunque riferimento per la predisposizione dei *format* allegati al presente *Vademecum*.

Inoltre, con nota prot. n. 6212 del 30 giugno 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, altresì, fornito alle Stazioni Appaltanti e agli operatori economici indicazioni in ordine alla corretta

compilazione del DGUE elettronico, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, costituito dal decreto legislativo n. 36/2023.

In attuazione di quanto previsto dalla nota del MIT suindicata, l'AgID, con Determina n. 164 dell'11 luglio 2023, ha aggiornato la Tassonomia allegata alle «*Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"*», pubblicate dalla medesima Agenzia il 31 luglio 2021, al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale.

L'AgID ha, inoltre, reso disponibile, lo scorso 17 luglio, il *facsimile* di DGUE elettronico (All. d.2), che potrà essere utilizzato dalle Stazioni appaltanti e dagli operatori economici ai fini delle dichiarazioni di cui al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal d.lgs. n. 36/2023.

In considerazione dell'evoluzione del quadro di riferimento dovuta alla fase di transizione verso il nuovo Codice e alle conseguenti innovazioni apportate con ulteriori atti di recente emanazione¹, è opportuno premettere che il presente *Vademecum* e gli atti ad esso allegati, potranno essere soggetti a revisione sulla base dei chiarimenti e/o delle indicazioni da parte delle competenti Autorità.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che i *format* allegati al *Vademecum* riguardano, nello specifico:

1. la Trattativa Diretta, che consente di avviare negoziazioni dirette con un unico operatore economico. La Trattativa Diretta opera attraverso inviti e può avere ad oggetto una sola categoria di bandi presenti sul MEPA. Per un approfondimento circa le modalità di utilizzo di tale sistema, si rinvia al seguente link: [Trattativa Diretta - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](https://www.acquistinretepa.it);
2. il Confronto di Preventivi, che costituisce una modalità di negoziazione del MEPA che, a differenza della Trattativa Diretta, può coinvolgere più operatori economici. Il Confronto

¹ Nello specifico, nell'ambito del nuovo Codice dei Contratti pubblici, l'A.N.AC. è, sino ad oggi, intervenuta a disciplinare determinati aspetti con le seguenti delibere:

- (i) Delibera n. 261 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di «*Banca dati nazionale dei contratti pubblici*», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- (ii) Delibera n. 262 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di «*Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico*», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- (iii) Delibera n. 263 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Pubblicità Legale degli Atti*», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- (iv) Delibera n. 264 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, recante «*Trasparenza dei Contratti Pubblici*», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- (v) Delibera n. 265 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 186, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Affidamenti dei concessionari*», in vigore dal 1° luglio 2023;
- (vi) Delibera n. 266 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 62, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*», volto a regolare l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, in vigore dal 1° luglio 2023;
- (vii) Delibera n. 267 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 220, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC*», in vigore dal 1° luglio 2023;
- (viii) Delibera n. 268 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 220, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di legittimazione straordinaria, in vigore dal 1° luglio 2023;
- (ix) Delibera n. 269 del 20.06.2023, in materia di «*Vigilanza collaborativa*», in vigore dal 1° luglio 2023;
- (x) Delibera n. 270 del 20.06.2023, in materia di «*Vigilanza in materia di contratti pubblici*», in vigore dal 1° luglio 2023;
- (xi) Delibera n. 271 del 20.06.2023, in materia di «*Potere sanzionatorio*» dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in vigore dal 1° luglio 2023;
- (xii) Delibera n. 272 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «*Autorità Nazionale Anticorruzione*», in materia di Casellario Informativo, in vigore dal 1° luglio 2023;
- (xiii) Delibera n. 291 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, in materia di «*Misure di prevenzione corruzione e conflitto interessi*».

di Preventivi opera attraverso inviti e può avere ad oggetto una singola categoria di bandi presenti sul MEPA. Per un approfondimento circa le modalità di utilizzo di tale sistema, si rinvia al seguente link: [Confronto di Preventivi - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](https://www.acquistinretepa.it).

Attualmente esistono quattro tipologie di RdO, sul MEPA, tra le quali poter scegliere sulla base delle esigenze dell'Istituzione scolastica:

- **Trattativa Diretta:** si può negoziare direttamente con un unico operatore economico;
- **Confronto di preventivi:** si può invitare più di un operatore economico;
- **Rdo Semplice:** si può costruire una gara a lotto unico al «*minor prezzo*»;
- **RdO Evoluta:** si può strutturare la gara in più lotti secondo il criterio di aggiudicazione al «*minor prezzo*» o al «*miglior rapporto qualità prezzo*».

The image shows a screenshot of the MEPA system interface. A red circle highlights the 'NUOVA RDO' button in the top navigation bar. A blue arrow points from this button to a modal window titled 'Seleziona il tipo di RdO'. The modal window contains four options: 'TRATTATIVA DIRETTA', 'CONFRONTO DI PREVENTIVI', 'RDO SEMPLICE', and 'RDO EVOLUTA'. Each option has a brief description and a 'SELEZIONA' button. Below the modal, a table lists recent acquisitions with columns for 'Anno', 'Stato', 'Importo oggetto di offerta', and 'Data ultima modifica'.

Anno	Stato	Importo oggetto di offerta	Data ultima modifica
2021	RdO Aperta	0,00 €	21/10/2021
2020	Itread	0,00 €	20/10/2021
2020	RdO Aperta	0,00 €	20/10/2021
2020	Copia di Demo 20.10	2.712,00 €	20/10/2021

Le Istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno liberamente utilizzare e adattare i *format* di atti predisposti, tenuto conto delle singole esigenze di contesto. Ciascuna Istituzione scolastica, pertanto, **non è obbligata all'utilizzo dei suddetti esempi di atti**, i quali costituiscono parametri indicativi di riferimento per la predisposizione degli stessi, ove necessari ai fini della realizzazione delle attività di progetto.

Si raccomanda, in ogni caso, alle Istituzioni scolastiche di procedere, come di consueto, a svolgere le ordinarie attività di aggiornamento di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi.



Le informazioni contenute nel presente *Vademecum* o negli esempi di atti costituiscono strumenti a supporto delle Istituzioni scolastiche.

Il presente documento non ha carattere vincolante o aggiuntivo rispetto al quadro già tracciato dai regolamenti comunitari, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni attuative di cui alle circolari MEF-RGS e alle Istruzioni operative del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Al fine di agevolare le istituzioni scolastiche nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi o forniture, sono allegati al presente *Vademecum* i seguenti documenti:

- a) Tabella riepilogativa delle principali previsioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di procedure di affidamento di servizi e forniture;
- b) Tabella riepilogativa sulle principali fasi procedurali per l'affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento del Confronto di Preventivi;
 - b.1) *Format* di Determina a contrarre per l'avvio della procedura, da espletarsi mediante lo strumento del Confronto di Preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, volta all'affidamento diretto del servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020;
 - b.2) *Format* di Richiesta di Preventivi;
 - b.3) *Format* di Schema di Contratto;
 - b.4) *Format* di Determina per l'affidamento diretto del servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, da espletarsi mediante lo strumento del Confronto di Preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- c) Tabella riepilogativa sulle principali fasi procedurali per l'affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento della Trattativa Diretta;
 - c.1) *Format* di Determina a contrarre per l'avvio della procedura, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, volta all'affidamento diretto del servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020;
 - c.2) *Format* di Condizioni di Servizio [o Fornitura];
 - c.3) *Format* di Schema di Contratto;
 - c.4) *Format* di Determina per l'affidamento diretto del servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- d) *Format* di documenti da poter utilizzare sia in caso di Confronto di Preventivi che di Trattativa Diretta;
 - d.1) *Format* di Dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse in capo al RUP;
 - d.2) *Format* di DGUE;
 - d.3) *Format* di Dichiarazione sostitutiva del concorrente;
 - d.4) *Format* di Modello di dichiarazione sul rispetto dei principi di DNSH;
 - d.5) *Format* di Modello di dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo per società di capitali;
 - d.6) *Format* di Modello di dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo per persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

- d.7) *Format di Modello di autodichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse;*
- d.8) *Format di Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;*
- e) *Tabella riepilogativa delle disposizioni che acquisiscono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e delle disposizioni che, in via transitoria, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.*

Nella «*Tabella riepilogativa sulle principali fasi procedurali per l'affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento del Confronto di Preventivi*», allegata sub lett. b) al presente documento, si riportano le principali fasi procedurali per l'affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento del **Confronto di Preventivi**, dalla fase di predisposizione della documentazione relativa alla procedura fino alla fase di stipula del contratto con il soggetto che risulterà affidatario.

Nella «*Tabella riepilogativa sulle principali fasi procedurali per l'affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento della Trattativa Diretta*», allegata sub lett. c) al presente documento, si riportano le principali fasi procedurali per l'affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento della **Trattativa Diretta**, dalla fase di predisposizione della documentazione relativa alla procedura fino alla fase di stipula del contratto con il soggetto che risulterà affidatario.

Trattandosi di affidamento di beni e servizi finanziati con fondi europei del PNRR, con il presente *Vademecum* è stata effettuata anche una ricognizione, a titolo esemplificativo, delle principali previsioni² che occorre tenere in considerazione nell'ambito degli acquisti previsti dalla Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “*Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori*”.

Nello specifico, tali previsioni sono state inserite nella «*Tabella riepilogativa delle principali previsioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di procedure di affidamento di servizi e forniture*» allegata sub. lett. a) al presente *Vademecum*.

Tutto ciò premesso, il *Vademecum* è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- (A) *Approfondimento sul regime transitorio in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati con risorse previste dal PNRR/PNC;*
- (B) *Tipologie di beni e servizi oggetto di affidamento nell'ambito del Piano Scuola 4.0;*
- (C) *Procedure di acquisizione di beni e servizi nell'ambito del Piano Scuola 4.0;*
 - (C.1) *Individuazione dello strumento di acquisto;*
 - (C.2) *Iter procedurale per l'affidamento diretto del Servizio o Fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020: guida all'utilizzo dei format;*
 - (C.3) *Focus sui requisiti di partecipazione alle procedure di gara;*
- (D) *Focus su alcune delle principali novità del nuovo Codice dei contratti pubblici:*

² A titolo esemplificativo, Reg. UE 241/2021, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55, Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 161 del 14 giugno 2022, recante «*Piano Scuola 4.0*», Circolare della Ragioneria di Stato n. 30 dell'11 agosto 2022, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0 prot. 0107624 del 21 dicembre 2022.

- (D.1) *Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti;*
- (D.2) *Il principio di rotazione degli affidamenti;*
- (D.3) *Il divieto di frazionamento dell'appalto;*
- (D.4) *Modifiche del contratto in corso di esecuzione: il c.d. quinto d'obbligo;*
- (E) *Elementi in merito alla disciplina sulla protezione dei dati personali nell'ambito degli appalti.*

(A) APPROFONDIMENTO SUL REGIME TRANSITORIO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E AI CONTRATTI RIGUARDANTI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR/PNC

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), all'**art. 225, comma 8**, prevede una specifica disciplina transitoria relativa agli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, rinviando all'applicazione di disposizioni di semplificazione anche dopo il 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale le disposizioni del nuovo Codice sono entrate in vigore.

In particolare, la citata norma dispone espressamente che *«In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, **si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023**, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabili dal PNRR, dal PNC nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»*.

Sul tema, con circolare del 12 luglio 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (a seguire, anche «MIT») ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e le prime indicazioni operative sul *«regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023»*³, partendo da un'analisi del combinato disposto di cui agli artt. 225, comma 8, e 226, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, il MIT, perseguendo l'obiettivo di semplificazione della normativa speciale e derogatoria prevista in materia di PNRR/PNC, introdotta dal legislatore al fine di consentire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi dei suddetti Piani, ha evidenziato che continuano a trovare applicazione, anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, sia le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 ivi richiamate, i cui effetti vengono

³ Il MIT, nella circolare del 12 luglio 2023, ha evidenziato, inoltre, che con esclusivo riferimento ai Comuni non capoluogo, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (art. 62 e 63), potendo i predetti Comuni ricorrere alle modalità di cui all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019, modificato dall'art. 52 comma 1, n. 1.2), del D.L. n. 77/2021.

espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023, nei limiti in cui agevolano gli acquisti nell'ambito del PNRR/PNC⁴.



Quali sono le disposizioni richiamate dall'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 la cui applicazione è fatta salva anche a decorrere dal 1° luglio 2023?

Si tratta delle disposizioni di cui al Titolo IV, rubricato «*Contratti Pubblici*», del **D.L. 31 maggio 2021, n. 77**, per il cui approfondimento si rinvia alla «*Tabella riepilogativa delle principali previsioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di procedure di affidamento di servizi e forniture*» allegata sub. lett. a) al presente *Vademecum*, nonché delle disposizioni richiamate dall'**art. 14, comma 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**.

Il suddetto art. 14, comma 4, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, di alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, ossia degli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8.

In applicazione di quanto sopra, le disposizioni cui attenersi, in un'ottica di maggiore prudenza, possono essere così riepilogate:

1) Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77

- art. 47, in tema di pari opportunità, generazionali e di genere e promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici PNRR/PNC;
- art. 48, in tema di possibilità di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nella misura strettamente necessaria e quando vi siano urgenti ragioni non imputabili alla Stazione Appaltante che compromettano la realizzazione degli obiettivi o dei tempi di attuazione PNRR;
- art. 50, in tema di esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile o dell'unità organizzativa d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, nonché in tema di efficacia del contratto a valle della stipulazione;
- art. 52, in relazione ad alcune modifiche e proroghe rispetto al D.L. n. 32/2019;
- art. 53, in tema di semplificazioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici, nonché dei casi in cui è riconosciuta la possibilità di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- art. 55, in tema di Interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR e di transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR.

⁴ Secondo la Circolare del MIT del 12 luglio 2023, infatti, «*il portato normativo della disposizione di cui all'art. 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigore del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti di attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021*».

2) Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13

- art. 14, comma 4⁵, che rinvia all'applicazione, **fino al 31 dicembre 2023**, delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, ad eccezione del comma 4, 5, 6 e 8 del D.L. n. 76/2020;

3) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76

- art. 1, in tema di semplificazioni in materia di contratti pubblici e, in particolare, il comma 2, lett. a) e b), in tema di affidamenti diretti e procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara;
- art. 2, in tema di procedure sopra la soglia di rilevanza europea;
- art. 8, in tema di disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, il comma 1, lett. a), sull'esecuzione in via d'urgenza.

Per quel che rileva in questa sede, tenuto conto del *focus* in tema di affidamenti sotto-soglia comunitaria, il presente approfondimento avrà ad oggetto esclusivamente il richiamo all'art. 1, comma 2, lett. a), di cui al D.L. n. 76/2020, in tema di affidamento diretto.

A tal proposito, le Istituzioni scolastiche, in qualità di Stazioni Appaltanti, in un'ottica prudenziale come sopra consigliata, potranno procedere all'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture:

- **per importi inferiori ad € 139.000,00**, soglia indicata dal D.L. n. 76/2020, la cui applicazione resta salva, per gli appalti finanziati da risorse PNRR, espressamente dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e che deroga l'importo indicato dall'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del medesimo d.lgs. n. 36/2023;
- anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando che siano scelti operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
- nel rispetto del **principio di rotazione degli affidamenti** ex art. 49, D.Lgs. n. 36/2023;
- entro il termine **di due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, in virtù dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'affidatario.

⁵ L'art. 14, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, dispone che «Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse».

(B) TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA 4.0

Le Istruzioni operative del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 dicembre 2022, n. 107624, relative all'Investimento 3.2 – Scuola 4.0, al paragrafo 4 «*Spese ammissibili*» (a seguire, anche «**Istruzioni Operative**»), precisano che sono rendicontabili:

- a) fino ad un minimo del 60% del finanziamento del progetto le «*Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e **software**, etc.)*». Nello specifico, con riferimento alle «*Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e **software**, etc.)*», sono ricomprese le spese per «*l'acquisto di tutti i dispositivi e le attrezzature digitali per l'allestimento degli ambienti innovativi di apprendimento e dei laboratori per le professioni digitali del futuro, nonché i relativi software, applicazioni e contenuti digitali esclusivamente finalizzati alla didattica*»; con la FAQ n. 2 (prot. n. 4302 del 14 gennaio 2023), è stato specificato che sono ricompresi nel 60% «*tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la trasformazione degli ambienti di apprendimento, quali attrezzature e dispositivi digitali, attrezzature didattiche integrate con la tecnologia, app, software, contenuti digitali, altri beni e accessori necessari per la migliore fruizione didattica delle tecnologie (a titolo esemplificativo, attrezzature per la connettività, carrelli di ricarica, armadi e tavoli tecnologici, tavoli multifunzione, etc.), ovvero tutti quei beni in grado di abilitare l'utilizzo delle tecnologie e l'adozione di metodologie didattiche innovative negli ambienti trasformati*»;
- b) fino ad un massimo del 20% del finanziamento del progetto le «*Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi/tecnici*», le quali «*devono essere strettamente funzionali a favorire l'utilizzo delle tecnologie per l'apprendimento e delle metodologie didattiche innovative*».

Sono invece da considerarsi inammissibili, secondo quanto precisato nelle medesime Istruzioni operative:

- a) «*i costi relativi ad abbonamenti e servizi, quali registro elettronico, processi e servizi amministrativi digitali, segreteria digitale, siti istituzionali, etc., che rientrano in altre linee di investimento del PNRR*»;
- b) «*costi di arredi per allestimento di sale convegni, sale riunioni, uffici*».



Quali attività possono essere oggetto di affidamento?

A titolo esemplificativo e non esaustivo*:

- dotazioni tecnologiche necessarie per la trasformazione degli ambienti di apprendimento, quali attrezzature e dispositivi digitali, attrezzature didattiche integrate con la tecnologia, app, **software**, contenuti digitali, altri beni e accessori necessari per la migliore fruizione didattica delle tecnologie;
- attrezzature per la connettività;
- carrelli di ricarica;
- armadi e tavoli tecnologici, tavoli multifunzione;
- tutti quei beni in grado di abilitare l'utilizzo delle tecnologie e l'adozione di metodologie didattiche innovative negli ambienti trasformati.

*Si veda, sul punto, la nota MIM prot. n. 4302, del 14 gennaio 2023 – “CHIARIMENTI E F.A.Q.”, rinvenibile al seguente link https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0004302.14-01-2023.pdf.

Accessibilità.

Nello specifico, nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto contenuti digitali, app e *software*, l'Istituzione dovrà garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità delle applicazioni mobili per le persone con disabilità. Per accessibilità, in particolare, si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Nell'espletamento, dunque, della propria attività nell'ambito delle misure previste dal PNRR, l'Istituzione dovrà rispettare, a titolo esemplificativo⁶, le seguenti prescrizioni:

- (a) il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 106, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
- (b) la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione dell'11 ottobre 2018 che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.



Per un approfondimento circa l'accessibilità in materia di siti web e app mobili, si rinvia al seguente link [Linee guida accessibilità - PA | Agenzia per l'Italia digitale \(igid.gov.it\)](#).

(C) PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA 4.0

Si riportano a seguire le principali fasi che caratterizzano la procedura di affidamento di servizi e forniture mediante lo strumento della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, sulla base delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 36/2023, dalle regole di *e-procurement* del MEPA e dalla normativa di riferimento e, in particolare, dal D.L. n. 76/2020.

⁶ A titolo esemplificativo, si veda anche (i) la Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; (ii) la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione dell'11 ottobre 2018 che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; (iii) la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi; (iv) il Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; (v) la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1339 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2048, per i siti web e le applicazioni mobili; (vi) il Decreto Legislativo del 27 maggio 2022, n. 82, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi»; (vii) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; (viii) la Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità»; (ix) le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, pubblicate da AgID il 21 dicembre 2022.

(C.1) INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO DI ACQUISTO

Nel presente *Vademecum* è stato preso in considerazione l'affidamento diretto di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cui fa espresso rinvio l'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, per gli appalti finanziati da risorse PNRR/PNC, da svolgersi mediante lo **strumento del Confronto di Preventivi o della Trattativa Diretta sul MEPA**.

L'utilizzo di tali strumenti, tuttavia, non costituisce un obbligo per le Istituzioni scolastiche che possono far uso di tutte le procedure di affidamento, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 36/2023 e dalle relative previsioni di attuazione.

Nello specifico, tra l'altro, l'art. 55, lett. b), n. 1, del D.L. 77/2021, ha previsto che «*b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricompresi nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo*»⁷.

In tale contesto, in un'ottica di semplificazione delle procedure, si riepilogano alcuni *step* procedurali utili che possono essere seguiti:

- (a) l'Istituzione scolastica potrà verificare l'esistenza di convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A. (a seguire, anche «**Consip**») e procedere mediante adesione alle stesse nel caso in cui ritenga l'oggetto delle convenzioni Consip conforme al proprio fabbisogno;
- (b) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto *sub* (a), le istituzioni scolastiche, nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023 e delle relative previsioni di attuazione, potranno scegliere se ricorrere al MEPA, idoneo sotto il profilo merceologico ed utilizzabile dal punto di vista economico. Con specifico riferimento al sistema MEPA, le modalità di acquisto utilizzabili sono le seguenti: (i) ordine diretto di acquisto (ODA), (ii) trattativa diretta, (iii) confronto di preventivi, (iv) richiesta di offerta (RDO) semplice ed evoluta;
- (c) in ogni caso, le istituzioni scolastiche potranno espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici e dal D.L. n. 76/2020.

⁷ Tale norma costituisce un'ipotesi di deroga, rispetto all'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto prescritti dall'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, il quale prevede un generale obbligo per le Stazioni Appaltanti, con riferimento agli acquisti di **servizi e di beni informatici e di connettività**, di approvvigionarsi esclusivamente mediante strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore.

(C.2) ITER PROCEDURALE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO O FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE 76/2020: GUIDA ALL’UTILIZZO DEI FORMAT

Le Istituzioni che intendono affidare servizi e forniture aventi ad oggetto le attività come elencate nel paragrafo (B), devono espletare specifiche procedure di individuazione dell'affidatario nel rispetto dei generali principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.

Al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nell'utilizzo e nella compilazione dei *format* allegati al presente Vademecum, nella seguente sezione sono fornite, a titolo meramente esemplificativo, **alcune indicazioni di dettaglio, comuni sia al Confronto di Preventivi che alla Trattativa Diretta – relative a specifiche clausole o passaggi dei suddetti format** – circa le modalità di compilazione degli atti della procedura avente ad oggetto l'affidamento diretto di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020.



Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio o fornitura [All. b.1) e All. c.1)]

Rif.	Clausola di riferimento	Guida alla compilazione
1	<p><u>OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</u></p> <p><i>DATO ATTO, nell’ambito del «Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi» [in alternativa] del «Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs-Laboratori per le professioni digitali del futuro», della necessità di acquistare il Servizio [o Fornitura] [...] [indicare specifica Servizio/Fornitura].</i></p>	<p>All'interno delle clausole da compilare sono state già fornite indicazioni di massima circa le modalità di compilazione.</p> <p>In ogni caso, si chiarisce che la descrizione dell'attività/dei beni oggetto di affidamento deve essere conforme alla tipologia di attività/beni per le quali è ammessa la rendicontazione, alla luce di quanto previsto nelle Istruzioni operative prot. n. 0107624 del 21 dicembre 2022 e dalla Circolare MEF del 18 agosto 2022, n. 4, quali, ad esempio: <u>dotazioni tecnologiche necessarie per la trasformazione degli ambienti di apprendimento, quali attrezzature e dispositivi digitali, attrezzature didattiche integrate con la tecnologia, app, software, contenuti digitali, altri beni e accessori necessari per la migliore fruizione didattica delle tecnologie.</u></p> <p>È opportuno, inoltre, fornire una descrizione dalla quale sia possibile desumere che l'attività oggetto di affidamento risulti strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi target e milestone.</p>



Richiesta di preventivi o Condizioni di Servizio [o Fornitura] [All. b.2) e All. c.2)]

Rif.	Clausola di riferimento	Guida alla compilazione
------	-------------------------	-------------------------

<p>1</p>	<p><u>DUVRI</u></p> <p><u>Art. 1, comma 4:</u></p> <p><i>L'importo indicato è comprensivo degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari circa a € [...] [indicare il valore numerico], (Euro .../00) [inserire l'importo in lettere], quali risultanti dal DUVRI (All. [...]).</i></p> <p><i>[in alternativa]</i></p> <p><i>Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di [...] [indicare le ragioni che consentono di ritenere non sussistenti rischi da interferenze, ad esempio poiché trattasi di: mere fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro; servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante, intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante].</i></p>	<p>Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In particolare, si ha interferenza quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.</p> <p>Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (Delibera ANAC n. 3 del 5 marzo 2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); • i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; • i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante.
<p>2</p>	<p><u>REMUNERAZIONE</u></p> <p><u>Art. 1, comma 6:</u></p> <p><i>Il Servizio [o Fornitura], complessivamente inteso, verrà remunerato [...] [indicare la modalità di remunerazione scelta: ad es. a corpo o a misura].</i></p>	<p>L'Istituzione scolastica dovrà indicare la modalità di remunerazione del corrispettivo nei confronti del soggetto affidatario. In particolare,</p> <p>(a) per "appalto a corpo" si intende il corrispettivo contrattuale riferito alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;</p> <p>(b) per "appalto a misura" si intende il corrispettivo contrattuale che viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.</p>

Determina per l'affidamento diretto del servizio o fornitura [All. b.4) e All. c.4)]

Rif.	Clausola di riferimento	Guida alla compilazione
1	<p><u>MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO</u></p> <p><i>CONSIDERATO che l’operatore [...] ha presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, tenuto conto [indicare le ragioni della scelta e gli elementi per i quali si ritiene che l’offerta sia la più vantaggiosa; in linea generale, si possono prendere in esame profili attinenti a: la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione].</i></p>	<p>L’Istituzione scolastica dovrà indicare le ragioni della scelta dell’operatore economico affidatario alla luce delle risultanze della procedura svolta.</p>
2	<p><u>VERIFICHE SULL’AFFIDATARIO</u></p> <p><i>TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha verificato la sussistenza in capo all’operatore dei requisiti di capacità generale [eventuale, ove richiesti criteri di selezione speciali] e speciale, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023;</i></p> <p><i>[N.B.: nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, è possibile svolgere le verifiche di cui sopra con le modalità descritte dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 36/2023];</i></p>	<p>L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, dovrà verificare il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico prima di disporre l’affidamento del contratto al medesimo.</p> <p>Si precisa in ogni caso che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</p>

Schema di contratto [All. b.3) e All. c.3)]

Rif.	Clausola di riferimento	Guida alla compilazione
------	-------------------------	-------------------------

1	<u>Art. 10 (Penali)</u>	L'Istituzione scolastica dovrà completare l'articolo con la previsione di penali da applicare all'affidatario in caso di ritardi o inadempimenti da parte dello stesso.
----------	--------------------------------	---

Unitamente alla sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà allegare e trasmettere all'Istituzione scolastica il modulo di tracciabilità dei flussi finanziari (format sub lett. d.8).

In particolare, negli affidamenti finanziati con i fondi del PNRR occorre acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari di tutti i soggetti affidatari, alla luce di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, in relazione all'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, per l'effettuazione dei movimenti finanziari **esclusivamente** mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



In base a quanto stabilito dall'art. 9, del D.L. n. 77/2021, le Amministrazioni pubbliche attuatrici assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile, conservando inoltre tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Per quanto concerne gli affidamenti, oltre all'indicazione, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), gli obblighi di tracciabilità, alla luce di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010, si articolano essenzialmente in:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per le modalità applicative può essere utile fare riferimento alla Determina A.N.AC. n. 566/2017.

(C.3) FOCUS SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA

Ad integrazione dei requisiti previsti nella Richiesta di Preventivi o nelle Condizioni di Servizio o di Fornitura (**All. b.2 e c.2**), si riportano a seguire alcuni esempi di requisiti di partecipazione che potrebbero essere inseriti nella documentazione relativa alla procedura, sulla base di una scelta discrezionale della singola Istituzione scolastica.

Con specifico riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale, si rileva che l'art. 100, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che, salvo quanto previsto dall'art. 102 o da leggi speciali, le Stazioni Appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dall'art. 100 del suddetto decreto legislativo.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del citato d.lgs. n. 36/2023, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti possono richiedere agli

operatori economici quale **requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura**. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della Stazione Appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto.

Le Stazioni Appaltanti possono, altresì, richiedere **agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati**.

A seguire, pertanto, si riportano degli esempi di clausole che potranno essere utilizzate fino all'adozione del regolamento di cui al precedente periodo.

Con riferimento ai **requisiti di capacità economica finanziaria**, potrà essere richiesto all'operatore economico il possesso del seguente requisito:



a) **Fatturato globale** maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura almeno pari € [...], IVA esclusa [*indicare un valore non superiore a due volte il valore complessivo stimato posto a base di procedura*].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riferimento ai **requisiti di capacità tecnica e professionale**, l'Istituzione scolastica potrà prevedere, all'interno della documentazione di gara, l'inserimento della seguente clausola:



a) aver **eseguito negli ultimi tre anni un ... [servizio/fornitura] analogo** a ... [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ...: [*se richiesti servizi/forniture di punta in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione*].

b) **aver eseguito negli ultimi tre anni un elenco di ... [servizi/forniture] analoghi** a ... [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ...: [*se richiesto un elenco di servizi/forniture in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione*].

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'Istituzione scolastica, nel caso in cui decida di inserire nella documentazione di gara i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale dovrà inserire un apposito articolo dedicato all'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. Nello specifico si riporta a seguire un esempio di clausola di avvalimento.



Art. [...]

(Avvalimento)

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. [...] e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

[Se richiesto il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152] Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al precedente art. [...], punto [...] solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al precedente art. [...], punto [...] solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

[Facoltativo per i servizi o le forniture con operazioni di posa in opera o installazione] Ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: [...] **[descrivere i compiti]** sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente art. [...] e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente art. [...] oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

L'Operatore Economico allega alla documentazione amministrativa il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro [...] **[indicare il numero dei giorni previsti]** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice.

L'Operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

(D) FOCUS SU ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(D.1) IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Gli affidamenti diretti di servizi e forniture devono rispettare le previsioni di cui all'art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in tema di **rotazione degli affidamenti**.

L'applicazione del principio di rotazione è esclusa nelle ipotesi in cui si dovesse procedere all'affidamento di contratti per servizi e forniture di importo **inferiore a € 5.000,00**.

In applicazione del principio di rotazione, non è possibile affidare l'appalto al contraente uscente in caso di **due precedenti e consecutivi affidamenti** aventi ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo settore merceologico e/o nello stesso settore di servizi.

In termini **innovativi**, la norma in esame stabilisce, dunque, che il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del solo contraente uscente. La rotazione si ha, quindi, **solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura**, senza conseguire poi l'aggiudicazione (al contrario, le Linee Guida ANAC n. 4, stabilivano che «*il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento*»).

Inoltre, si osserva che, al fine di semplificare l'applicazione del principio di rotazione, è rimessa alla Stazione Appaltante la facoltà di ripartire gli affidamenti in **fasce di valore economico**, in modo da applicare il divieto di affidamento in relazione a ciascuna delle suddette fasce.

È possibile **derogare** al principio di rotazione e, dunque, reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente solo in **casi motivati** in relazione alla **struttura del mercato** e alla concreta **assenza di alternative**, nonché nell'ipotesi in cui il precedente contratto sia stato eseguito **accuratamente**.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), inoltre, all'art. 49, comma 5, esclude l'applicazione del principio di rotazione ove l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Si precisa, in ogni caso, che dalla lettura testuale dell'art. 49, comma 5, la stessa appare **limitata alle sole procedure negoziate** e, pertanto, in un'ottica di maggior prudenza

e in attesa dei futuri orientamenti interpretativi sul punto, sembrerebbe opportuno non applicarlo anche agli affidamenti diretti.

(D.2) IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), all'art. 14, comma 6, riproduce il testo del previgente Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) in tema di **frazionamento dell'appalto**.

La suddetta norma dispone invero che *«La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino»*.

In altri termini, conformemente agli orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa, le Stazioni Appaltanti **non possono suddividere l'appalto al fine di ottenere tanti micro-affidamenti** (di valore notevolmente ridotto rispetto al primo) di importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, eludendo, di fatto, la disciplina codicistica più stringente in materia di gare pubbliche.

Resta inteso, tuttavia, che il frazionamento artificioso presuppone **l'identità della tipologia di forniture o servizi** oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante, sì da suddividere in maniera strumentale un'unica attività o opera (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126). Nel dare applicazione alla suddetta disciplina, la Stazione Appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, dovrà valutare se la suddivisione in più gare dell'affidamento di forniture sia o meno in linea con i fondamentali principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Inoltre, con riferimento al **valore dell'appalto** – quantificato sulla base di un criterio di attualità e cioè al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto – si segnala che lo stesso deve necessariamente essere **onnicomprensivo**. In altri termini, deve tener conto del totale pagabile al netto dell'IVA (che rileva, invece, in sede di programmazione degli acquisti), ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, nonché inclusi eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

L'Istituzione scolastica potrà, in ogni caso, **derogare** all'applicazione del divieto di frazionamento di cui all'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, solo ove **oggettive ragioni** ne giustifichino il ricorso.

(D.3) MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE: IL C.D. QUINTO D'OBBLIGO

Il c.d. «*Quinto d'obbligo*» è previsto dall'art. 120, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e dispone espressamente che *«Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore*

l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto».

La previsione in esame, se da un lato riproduce il medesimo contenuto del precedente art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, dall'altro ha portata **innovativa** con riferimento alla necessità che lo stesso sia inserito **sin nei documenti di gara iniziali**, al fine di rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva 2014/24/UE.

Alla luce di quanto precede, le Istituzioni scolastiche, in qualità di Stazioni Appaltanti, potranno applicare la disciplina prevista per il c.d. quinto d'obbligo:

- (i) **solo in fase di esecuzione del contratto;**
- (ii) **qualora lo stesso sia stato espressamente previsto negli atti di gara;**
- (iii) **nei limiti dell'importo previsto negli atti di gara.**

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante, dovesse richiedere la modifica del contratto in corso di esecuzione nei limiti del quinto dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la stessa ne dovrà tenere conto ai fini del calcolo del valore complessivo dell'affidamento⁸.

(E) ELEMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI

L'Istituzione scolastica è titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche «**Titolare**»).

Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario verrà nominato dal Titolare quale responsabile del trattamento (a seguire, anche «**Responsabile**») dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (a seguire, anche «**GDPR**») con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto.

A tal fine, il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio o la fornitura oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, dunque, il Responsabile dovrà impegnarsi a:

- (a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- (b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- (c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, che l'affidatario si impegna

⁸ L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che «Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara».

a far osservare anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto (a seguire, anche «**persone autorizzate**»);

- (d) informare immediatamente il Titolare nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del GDPR sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali;
- (e) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
- (f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»);
- (g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del medesimo Regolamento;
- (h) ai sensi dell'art. 30 del GDPR, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4, del GDPR;
- (i) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 31-36 del GDPR;
- (j) mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
- (k) assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del GDPR;
- (l) informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*) ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
- (m) avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del contratto;

- (n) su richiesta del Titolare, adottare ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli artt. 40 e 42 del GDPR, quando verranno emanati;
- (o) comunicare al Titolare il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati (**DPO**), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'art. 37 del GDPR;
- (p) non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Il Responsabile, durante l'esecuzione del contratto, potrà ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (a seguire, anche «**sub-Responsabile del trattamento**»), ai sensi dell'art. 28, comma 2 del GDPR, previa autorizzazione scritta del Titolare, per gestire attività di trattamento specifiche.

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal GDPR sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile.

Nel caso in cui l'Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.